

FAQ - I Documenti accompagnatori e la verifica di transazione su web

Come funziona il servizio di “Controllo documenti accompagnatori”?

Il servizio disponibile sul sito www.icea.info all'indirizzo: <http://81.72.161.131/webbio/Main/ita/Documenti.asp> (si accede facilmente nel riquadro grigio a destra nell'home page), è orientato agli operatori della filiera che acquistano prodotti certificati da ICEA e accompagnati dal "Documento Accompagnatorio di Prodotto da Agricoltura Biologica", modello ICEA compilato dall'operatore al momento della vendita.

Esso permette all'acquirente di verificare che ICEA, informata della transazione commerciale in questione, non abbia riscontrato irregolarità (sulla base delle informazioni a disposizione in quel momento).

Il "Documento Accompagnatorio di Prodotto da Agricoltura Biologica" (M.0512) può essere emesso solo da aziende che hanno già ottenuto regolare Certificato di Conformità M.0511 (il vero documento di certificazione accreditato).

L'acquirente è tenuto a richiedere tale documento al fornitore certificato da ICEA prima dell'acquisto.

Su richiesta il servizio viene erogato anche telefonicamente o utilizzando la normale corrispondenza solo a favore del reale cliente, che deve comunque dimostrare di disporre del codice univoco riportato nel Documento accompagnatorio.

In quali casi deve essere utilizzato il Documento accompagnatorio ICEA?

Deve essere utilizzato dagli operatori che producono e/o commercializzano:

- prodotti biologici sfusi (o privi dei codici di autorizzazione ICEA in etichetta)
- prodotti biologici confezionati in imballaggi riportanti i codici di certificazione del cliente (committente del prodotto a marchio).

Devono utilizzare questo documento anche i frantoi e tutti gli operatori che svolgono un servizio per terzi, quando riconsegnano il prodotto lavorato al legittimo proprietario o al cliente destinatario della merce.

Gli operatori che invece commercializzano prodotto confezionato e regolarmente etichettato devono, in ogni caso, identificare il prodotto biologico anche nei documenti accompagnatori (DDT o fatture). In questo caso basta aggiungere in prossimità della denominazione del prodotto i termini: *bio, da agricoltura biologica, bio in conversione*, ecc.

Non dimentichiamo che questa indicazione costituisce impegno legale e contrattuale del venditore alla fornitura di prodotto conforme al metodo biologico (Reg. CEE 2092/91) in caso di eventuali contenziosi.

Questa indicazione può essere riportata più genericamente dell'intestazione del documento (es. *azienda "Nome Azienda", produzioni biologiche certificate cod. oper. XXXX*) solo quando l'azienda in questione commercializza esclusivamente prodotti bio.

Il cliente, in pratica, deve essere messo nelle condizioni di poter verificare la corrispondenza tra merce ricevuta e quanto dichiarato dal fornitore nel documento accompagnatorio dal venditore.

A chi deve essere richiesto il Documento accompagnatorio? Come si utilizza?

Deve essere richiesto all'ufficio ICEA (SOT) competente per territorio. I blocchetti richiesti verranno inviati per posta o consegnati dal tecnico controllore ICEA in occasione della prima visita utile. Ogni blocchetto contiene 25 Documenti di accompagnamento con una numerazione progressiva, ognuno costituito da una matrice e due copie (in carta chimica). Una volta compilata, la matrice originale viene inviata alla SOT ICEA competente, una copia rimane attaccata al blocchetto per l'operatore, una seconda copia viene consegnata al cliente.

Oltre ai riferimenti del cliente e destinatario devono essere indicati:

1. la denominazione dei prodotti oggetto della transazione (es. frumento tenero, olio extra vergine di oliva, ecc.);
2. il tipo di certificazione (normalmente è quella europea 2092, può essere usato anche per i prodotti conformi al regolamento NOP - Stati Uniti, JAS - Giappone e IFOAM);
3. numero di pezzi o quantità espressa in litri o chilogrammi.

E' richiesto anche il numero di lotto o appezzamento (nel caso di aziende agricole). Tale indicazione non è, al momento obbligatoria, ma caldamente consigliata poiché costituisce un utile strumento per la gestione dei dati della tracciabilità che possono risultare molto utili (alla stessa azienda) in caso di reclami e contenziosi.

Per le aziende che effettuano molte transazioni commerciali la compilazione e l'invio puntuale di questi moduli può essere troppo impegnativo: si può far qualcosa per ridurre il carico di lavoro?

Sì, si possono concordare con la SOT (che conosce chiaramente le caratteristiche dell'azienda) soluzioni migliorative che permettano però di rispondere agli obiettivi del sistema di controllo. Qualche esempio:

- *L'azienda produce già con i suoi strumenti il DDT o la fattura che, tra l'altro, include per ogni transazione numerose referenze.*

In questo caso si può riportare nella tabella del Documento Accompagnatorio ICEA l'indicazione: vedi DDT o fattura allegata, inviare entrambi i documenti sia al cliente che all'ufficio ICEA.

Il personale ICEA preposto alla verifica utilizzerà a questo punto i dati riportati nel DDT o fattura.

- *L'azienda effettua moltissime transazioni ed emette nel corso del mese molti DDT (es. più di 10).*

In questo caso, sarebbe troppo oneroso per l'azienda (oltre che per ICEA) gestire l'intera procedura per tutti i DDT pertanto è possibile emettere il Doc. Accompagnatorio in concomitanza dell'emissione dalla fattura riepilogativa mensile (o altro documento riepilogativo vidimato dall'azienda venditrice).

ICEA verificherà e approverà sul web i dati riassuntivi mensili riservandosi la possibilità di richiedere i DDT per controlli incrociati. Il Doc. Accompagnatorio riferito alla fattura servirà al cliente per verificare sul web il controllo di tutte le transazioni da parte di ICEA.

E' opportuno non superare la frequenza mensile, rimanendo in linea con i tempi di emissione dei certificati di transazione cui siamo abituati (purtroppo sono frequenti i casi in cui altri enti di controllo impiegano molto più tempo).

- *L'azienda vuole utilizzare il proprio software per stampare ed emettere dei Doc. Accompagnatori uguali a quelli forniti da ICEA.*

Non è vietato. Basta chiedere all'ufficio ICEA competente una serie di codici univoci progressivi sufficiente per le proprie necessità, su base almeno semestrale e al massimo annuale.

ICEA è in grado di attribuire, all'operatore richiedente, la prima serie di numeri libera (partendo dall'ultimo numero dell'ultimo blocchetto stampato direttamente da ICEA). Ovviamente prima la SOT ICEA deve verificare ed approvare il fac-simile di attestato che l'azienda è in grado di stampare (che deve essere simile o quasi a quello ICEA).

Quali sono le caratteristiche del nuovo Certificato di conformità?

Il Certificato di conformità, emesso dietro richiesta dell'operatore, comprende l'elenco dei prodotti certificati per il quale l'operatore (Fornitore) può rilasciare indicazioni o dichiarazioni di conformità (attestazioni accompagnatorie). Tale certificato ha una durata pari a 18 mesi e sostituisce sia il certificato di prodotto (per i prodotti sfusi) sia l'autorizzazione alla stampa di etichetta per i prodotti confezionati.

Il Certificato di conformità riporta le seguenti indicazioni (Certificato di conformità esemplificativo, per sola visione):

- il nome e/o la ragione sociale dell'Organizzazione titolare della certificazione;
- il numero di registrazione del certificato;
- la data di emissione (data di inizio e di fine validità);
- lo stato di revisione;
- la denominazione dei prodotti sottoposti a certificazione e relativa categoria (riferimenti alla certificazione previsti dall'art.5 del Reg CEE 2092/91);
- i codici di autorizzazione di ogni singolo prodotto, per i prodotti etichettati;
- la lista di distribuzione del documento (riferimenti destinatari).

Il certificato di conformità viene richiesto/deve essere fornito dai/ai clienti, prima dell'avvio del rapporto commerciale, ai fini della qualifica come fornitore bio.

Che fine ha fatto il certificato di lotto/partita (M.0508)?

ICEA ha deciso di non abbandonarlo completamente.

Nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema continuerà ad essere emesso a favore delle aziende ancora non coinvolte e formate secondo la nuova procedura.

In ogni caso ICEA non ha escluso nel suo Regolamento per la certificazione la possibilità di emettere documenti di certificazione attestanti la conformità di specifiche partite o lotti di produzione su modello M.0508.

Si è riservata però la possibilità di richiedere verifiche ed indagini analitiche suppletive (con costi e oneri di segreteria a carico dell'operatore). L'emissione di tali documenti, in ogni caso, potrà avvenire solo dopo che l'operatore ha ottenuto il Certificato di conformità.

Perché gli O.d.C. accreditati (tra cui ICEA) hanno deciso di emettere principalmente certificati di conformità di processo, in sostituzione di quelli riferiti a specifici lotti e partite di prodotto?

Sono molteplici le motivazioni di questo cambiamento concordato nell'ambito di un apposito gruppo di lavoro Sincert, al quale hanno partecipato tutti gli O.d.C. del biologico accreditati e i cui risultati sono raccolti in un Regolamento Tecnico approvato dal Sincert (vedi: http://www.sincert.it/docs/260RT_16rev00.pdf).

1. L'intero impianto del Regolamento CEE 2092/91 è stato costruito partendo dal presupposto di garantire il metodo di produzione agricolo/zootecnico e, quindi, un processo produttivo.
2. La certificazione rilasciata da un ente terzo, anche se questo opera nella certificazione di prodotto, non può mai surrogare la responsabilità legale del produttore circa la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate. I certificati di conformità (ad esempio, quelli volontari di prodotto e a maggior ragione quelli relativi al processo) sono documenti che autorizzano l'azienda a dichiarare il prodotto conforme a determinate specifiche tecniche a fronte dell'esito positivo dell'ultima verifica effettuata dagli ispettori. Questa autorizzazione vale fino alla successiva verifica di sorveglianza, sempre che non intervengano prove ed elementi diversi.
3. Il certificato di lotto/partita faceva percepire al mercato un livello di garanzia e controllo superiore a quello effettivo (che comunque non è da sottovalutare). L'ente di controllo, pur operando con la massima responsabilità e competenza, non riesce a controllare ogni singolo lotto di prodotto e non è sempre presente in azienda al momento in cui viene preparato il carico. Documenti di certificazione con riferimenti ai DDT, potenzialmente potevano fare assumere all'ente di controllo emittente, responsabilità che non gli competono proprio perché non ha la possibilità di effettuare le verifiche necessarie.
4. I certificati di lotto, a causa dell'enorme crescita del numero di transazioni commerciali (e anche della carente strutturazione di alcuni enti), venivano emessi in tempi molto lunghi (a volte diversi mesi); tempistica non coerente con lo scopo per il quale erano stati introdotti: permettere un controllo a distanza dell'operato dell'azienda e prevenire l'immissione sul mercato di prodotto non conforme.

L'utilizzo del Documento accompagnatorio di prodotto controllato (M.0512) è imposto dalla legge?

Il Reg. CEE 2092/91 (allegato III) e la normativa applicativa nazionale, impongono all'operatore controllato di indicare in modo chiaro nei documenti che accompagnano la merce venduta: l'acquirente, il luogo di destinazione, i corretti riferimenti al metodo biologico (biologico o conversione) e il relativo ente di controllo autorizzato. I documenti che accompagnano la merce sono normalmente i DDT o la fattura accompagnatoria.

L'operatore può dichiarare il prodotto conforme al metodo biologico solo quando è regolarmente assoggettato al regime di controllo CEE e sono state rispettate tutte le condizioni di conformità previste dallo stesso.

Questa condizione di conformità, secondo le procedure adottate da ICEA e dagli altri OdC italiani, nel rispetto del Regolamento Tecnico 16 del Sincert, è garantita dalla emissione del Certificato di conformità (M0511).

Il Certificato di conformità è quindi il documento assolutamente indispensabile che autorizza l'operatore a dichiarare la conformità al metodo biologico in etichetta e/o nei documenti accompagnatori. Il Certificato di conformità, nel caso di ICEA e altri enti accreditati ai sensi della UNI EN 45011, è il vero e proprio certificato di prodotto accreditato SINCERT. Questo documento che riporta l'elenco di tutti i prodotti certificati deve essere fornito in via preliminare all'acquirente per dimostrare di essere in regola con la certificazione.

Il RT 16 Sincert prevede anche l'obbligo per l'OdC di tenere una banca dati aggiornata di tutte le transazioni che interessano prodotto biologico sfuso effettuate dagli operatori controllati. Questi dati devono essere resi disponibili ad altri OdC se richiesti per controlli incrociati.

Non esiste, quindi, alcun obbligo normativo circa l'utilizzo di format predefiniti (es.M.0512) e neppure di pubblicare su web la verifica di transazione.

ICEA ha però deciso di adottare entrambe le soluzioni. Perché?

1. Gli agricoltori possono utilizzare i blocchetti di Doc. accompagnatori ICEA (M.0512) in sostituzione dei normali DDT (basta aggiungere i dati dell'eventuale vettore) e hanno così a disposizione uno strumento che li guida nel riportare le esatte indicazioni di conformità. Fino ad oggi erano frequenti i casi in cui le indicazioni obbligatorie nei DDT (o fatture) risultavano errate o addirittura assenti.
2. Il Doc. accompagnatorio viene rilasciato da ICEA, riporta il suo marchio e il numero progressivo univoco attribuito solo all'operatore; permette, quindi, di evitare l'indicazione da parte dell'azienda dell'ente di controllo e dei riferimenti del certificato.
3. La pubblicazione delle transazioni controllate sul web permette di mantenere un buon livello di verifica a distanza sul corretto operato dell'azienda che, fino ad oggi e con tutti i difetti del caso, era permesso dai certificati di transazione.

Resta fermo un principio: la verifica delle transazioni è un utile ed importante accessorio che ICEA mette a disposizione dopo aver emesso il Certificato di conformità (M0511) che è il vero documento di certificazione essenziale ai fini della commercializzazione.